

ATV SRL - Azienda Trasporti Verona s.r.l.
Lungadige Galtarossa 5 - 37133 Verona
cod.fisc. e part.IVA 03644010237

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DELLA "MASSA VESTIARIO".
DURATA DEL SISTEMA: DAL 01.01.2009 AL 31.12.2011.

CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DELLA
"MASSA VESTIARIO" PER IL PERSONALE DI ATV SRL

Premessa:

l'oggetto dell'appalto (fornitura della "massa vestiario" per il personale di ATV SRL) viene indicato, per brevità, come "fornitura";

per "ATV" o "Azienda", si intende l'Azienda Trasporti Verona s.r.l.;

per "Impresa" o "Fornitore", si intende l'impresa aggiudicataria della fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 1 – Oggetto della fornitura e prescrizioni generali.

Il presente Capitolato speciale disciplina la fornitura della "massa vestiario" costituente il fabbisogno del personale di ATV SRL, come di seguito specificata:

- ST1: 600 GIACCA INVERNALE
- ST2: 1200 GIACCA ESTIVA
- ST3: 1200 PANTALONE INVERNALE
- ST4: 2400 PANTALONE ESTIVO
- ST5: 5400 CAMICIA UOMO M/LUNGA
- ST6: 5400 CAMICIA UOMO M/CORTA
- ST7: 600 GIACCA A VENTO
- ST8: 600 GIUBBINO ISOTERMICO
- ST9: 600 GIUBBINO ESTIVO
- ST10: 600 MAGLIONE M/LUNGA
- ST11: 1200 MAGLIONE SENZA MANICA
- ST12: 600 GUANTI
- ST13: 600 BERRETTO LANA
- ST14: 1200 BERRETTO BASEBALL
- ST15: 600 SCIARPA DI LANA

come descritta nell'Allegato A - "Specifiche tecniche" al presente Capitolato.

La quantità presunta della fornitura è sopra specificata a mero titolo indicativo, in quanto l'entità della somministrazione corrisponderà al "normale fabbisogno" ex art. 1560, comma 1 Codice civile, nella quantità che sarà ordinata da ATV.

In caso di ordinativi inferiori o superiori a quelli previsti, anche in misura superiore al quinto, ATV non sarà tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo o ragione (indennizzo, risarcimento, ecc.); con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa e a sollevare qualsiasi eccezione al riguardo.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i capi rispettandone la periodicità ed in particolare la fornitura dei capi invernali entro il 31 ottobre e la fornitura dei capi estivi entro il 31 maggio di ogni anno, fatta eccezione per la prima fornitura per la quale vale quanto indicato all'art. 9 termine di consegna.

Art. 2 - Durata della fornitura ed eventuale proroga.

La fornitura avrà durata tre anni, con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva. Con la sottoscrizione del presente Capitolato il Fornitore si obbliga sin d'ora ad accettare la o le eventuali proroghe - alle medesime condizioni - del contratto qui disciplinato per una durata non superiore ad anni uno, che venissero eventualmente disposte da ATV.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Art. 3 - Procedura e criterio di aggiudicazione.

La fornitura a lotto unico viene aggiudicata mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 232, comma 13 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs. n. 163/2006.

Gli elementi di valutazione e di attribuzione dei punteggi sono riportati nell'Allegato B - "Schema e modalità di attribuzione dei punteggi".

Art. 4 - Campioni e dichiarazioni tecniche

Contestualmente all'offerta, entro lo stesso termine stabilito, l'impresa offerente dovrà produrre, pena esclusione dalla gara:

- campionatura esatta, comprensiva di ricami e timbri di personalizzazione, di ciascun prodotto.

- Presentazione della dichiarazione di conformità o autocertificazione per gli eventuali DPI richiesti.
- Le schede tecniche dei campioni, obbligatoriamente sottoscritte in ogni punto dal legale rappresentante, senza indicazioni di riserva alcune.
- Campionatura di tessuto di ca 0.5 m precisati nell'allegato A accompagnati dalle rispettive schede tecniche.
- Busta contenente dichiarazione tecnica sulle modalità del servizio come indicato all'art. 8 servizio.

I capi presentati dall'impresa aggiudicataria saranno trattenuti fino all'ultimazione delle consegne ai dipendenti, ai fini del raffronto e della verifica con i capi oggetto della fornitura.

L'impresa potrà allegare all'offerta, se lo ritenga opportuno, materiale utile ad illustrare le caratteristiche della lavorazione che presentino aspetti di originalità e/o di innovazione rispetto a quanto rinvenibile nel mercato.

Nel caso in cui anche un solo campione presentato non corrisponda, per quanto riguarda tutte le indicazioni minime previste sia per la foggia che per i materiali impiegati, a quanto richiesto dal capitolato tecnico, l'offerta non sarà considerata e pertanto la ditta concorrente sarà esclusa per incongruenza del materiale proposto.

Per quanto riguarda le misure indicate nel capitolato tecnico, salvo tolleranze diverse specificatamente ivi indicate, sarà generalmente ammessa una tolleranza del 10% con il limite massimo di 1 cm.

Art. 5 - Periodo e contenuto della garanzia.

Il Fornitore deve garantire i capi forniti da tutti i vizi, anche palesi, delle materie prime o lavorate, per un periodo non inferiore a due anni dalla data di consegna.

Entro il termine sopra indicato, potranno essere richiesti al Fornitore interventi in garanzia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: messe a punto, riparazioni, sostituzioni dei capi forniti.

Eventuali messe a punto, riparazioni, sostituzioni o altri interventi non effettuati dal Fornitore entro trenta giorni dalla richiesta di ATV, saranno eseguiti da sartorie di fiducia di ATV, con addebito dei relativi oneri al Fornitore.

Art. 6 - Garanzia provvisoria.

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, una cauzione o fideiussione provvisoria per l'importo di euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila) (nella misura già ridotta del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 75, comma 7 D.Lgs. n.

163/2006).

La cauzione/fideiussione provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 75, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.

Unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, ATV restituirà la garanzia provvisoria a tutti i concorrenti diversi dall'impresa aggiudicataria, mentre la garanzia provvisoria di quest'ultima resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ATV;
- una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: l'intestazione a tutte le compagnie facenti parte del raggruppamento, identificate singolarmente e contestualmente, e la dichiarazione che la garanzia copre non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura (così Cons. Stato, Ad. plen., 4.10.2005, n. 8).

Art. 7 - Cauzione definitiva. Clausola risolutiva espressa.

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare - entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione **definitiva** d'importo pari al **10 (dieci) per cento** del valore contrattuale IVA esclusa.

Qualora l'impresa aggiudicataria non prestasse la cauzione entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una cauzione non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, ATV avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del

risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di ATV nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione del contratto ATV dovesse escutere la cauzione, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta di ATV. Trascorso inutilmente il termine, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione, oppure potrà prelevare l'importo corrispondente al reintegro della cauzione dagli acconti di versamento o dal saldo della fornitura.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia e fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

Essa dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATV, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "*prima (o semplice) richiesta di ATV e senza eccezioni*";
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l'Ente garantito ATV dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall'Ente garantito ATV mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione definitiva senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima.

Art. 8 – Servizio

Unitamente all'offerta economica ed ai campioni ogni offerente dovrà presentare, pena esclusione, una busta contenente le informazioni tecniche in relazione al servizio di seguito specificate:

- Dichiarazione di disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un locale/laboratorio da adibirsi a servizio post vendita (riparazioni, modifiche ulteriori prove taglie, ecc..) per l'intera durata del contratto e che sia situato entro i 20 km dalla sede ATV Lungadige Galtarossa.
- Dichiarazione sulla frequenza di assistenza post vendita per i primi tre mesi da ogni fornitura (estiva ed invernale) presso le varie sedi di ATV nella Provincia di Verona.
- Dichiarazione sulla totale accettazione dei requisiti minimi per il servizio di seguito specificati:

Misurazioni.

Per la rilevazione delle misure, ATV concorderà con l'impresa aggiudicataria almeno dieci date distinte dedicate alla misurazione, da svolgersi presso le varie sedi di ATV site nella provincia di Verona, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura. In funzione delle misurazioni, e prima del loro inizio, l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare ad ATV, in conto visione, n. 1 (uno) capo per taglia.

In tali date l'impresa aggiudicataria darà la disponibilità di un proprio addetto alle misurazioni per almeno 7 (sette) ore consecutive al giorno, in orari da determinarsi in funzione del regolare svolgimento del pubblico servizio di trasporto e della massima agevolazione del personale dipendente.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad approntare i capi anche in taglie fuori standard allo stesso prezzo dei capi standard, nonché ad apportare i necessari aggiustamenti alle taglie standard al fine di garantire una corretta vestibilità del capo, senza alcun tipo di compensazione economica. Per il medesimo fine e senza alcun riconoscimento economico ulteriore, la Ditta aggiudicataria provvederà ad apportare le necessarie modifiche ai capi, adattandoli agli autisti donna che attualmente sono in numero di 6.

Consegna

La consegna dei capi dovrà essere eseguita con gli imballi richiesti ed in kit distinti per dipendenti tramite incaricato della ditta aggiudicataria. Contestualmente si dovrà provvedere alla prova dei capi al fine di garantire la perfetta vestibilità ed esecuzione e/o la riparazione entro 10 giorni consecutivi.

L'incaricato infine dovrà raccogliere la firma dei dipendenti attestante l'avvenuta prova e la consegna del materiale conforme.

Art. 9 Termine di consegna – servizio post vendita. Computo dei termini.

Il piano delle consegne in via indicativa viene definito secondo il seguente schema che comunque è da intendersi indicativo e che potrà subire variazioni nel corso della

ATV SRL - Azienda Trasporti Verona s.r.l.
 Lungadige Galtarossa 5 - 37133 Verona
 cod.fisc. e part.IVA 03644010237

fornitura:

		dip	DO T	quantità annua	I anno	II anno	III anno	totale
ST1	GIACCA INVERNALE	600	1	600		600		600
ST2	GIACCA ESTIVA	600	1	600	600		600	1200
ST3	PANTALONE INVERNALE	600	2	1200		1200		1200
ST4	PANTALONE ESTIVO	600	2	1200	1200		1200	2400
ST5	CAMICIA UOMO M/LUNGA	600	3	1800	1800	1800	1800	5400
ST6	CAMICIA UOMO M/CORTA	600	3	1800	1800	1800	1800	5400
ST7	GIACCA A VENTO	600	1	600		600		600
ST8	GIUBBINO ISOTERMICO	600	1	600		600		600
ST9	GIUBBINO ESTIVO	600	1	600	600			600
ST10	MAGLIONE M/LUNGA	600	1	600		600		600
ST11	MAGLIONE SENZA MANICA	600	1	600	600		600	1200
ST12	GUANTI	600	1	600		600		600
ST13	BERRETTO LANA	600	1	600		600		600
ST14	BERRETTO BASEBALL	600	1	600	600		600	1200
ST15	SCIARPA LANA	600	1	600		600		600

Gli utilizzatori hanno la facoltà di rinuncia alla fornitura di parte degli indumenti, fermo restando che non sono ammesse forme di compensazione fra articoli e quantità.

La consegna della fornitura del primo anno, dovrà avvenire presso la sede di ATV SRL in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5 e dovrà essere ultimata entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordine di fornitura comprensivo di taglie. Per le consegne degli anni successivi, l'invernale (II anno) dovrà essere consegnato entro fine ottobre 2011, mentre l'estivo (III anno) entro fine maggio del 2012.

Decorso i termini fissati, si avrà ritardo nella consegna e verranno applicate, per tutti i capi tardivamente consegnati, le penali quantificate in prosieguo.

All'atto della consegna, il Fornitore dovrà descrivere i capi forniti nel documento di trasporto, allegando ad esso l'elenco dei dipendenti ai quali si riferiscono i capi forniti. Al documento di trasporto il Fornitore dovrà altresì allegare una dichiarazione in carta intestata, con la quale dichiara che i capi contestualmente forniti sono esenti da qualsiasi vizio.

Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato, nell'Allegato A e nella lettera di invito, si applicano le norme di cui all'art. 155 del codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono di calendario comune e decorreranno dal

ricevimento a mezzo fax dell'ordine della fornitura, salvo diversa specifica indicazione.

Art. 10 -Penali. Clausola risolutiva espressa.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa accetta le penali qui di seguito elencate, applicabili cumulativamente:

- mancata o incompleta o erronea presa misure: euro 5,00 (cinque) per ogni capo di vestiario;
- mancata osservanza di una qualsiasi delle specifiche tecniche concernenti l'imballaggio (vedasi il corrispondente articolo delle specifiche tecniche): euro 5,00 (cinque) per ogni capo di vestiario;
- ritardata consegna: per ogni giorno di ritardo nella consegna, verrà applicata una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per cento dell'importo globale dei capi tardivamente forniti.

Qualora il Fornitore, decorsi 30 (trenta) giorni dal termine ultimo di consegna di cui all'articolo 9, non abbia effettuato neppure una consegna, oppure qualora il Fornitore, decorsi 90 (novanta) giorni dal termine ultimo di consegna di cui all'articolo 9, non abbia completato tutte le consegne, ATV potrà, senza necessità di previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. In tale evenienza ATV si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al concorrente successivo in graduatoria, senza peraltro che detto concorrente possa vantare alcun diritto o interesse legittimo o legittima aspettativa all'aggiudicazione.

Il pagamento delle penali sopra dettagliate non esime il Fornitore dall'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, potendo pertanto ATV - in aggiunta all'applicazione delle penali - sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Codice civile e rifiutare il pagamento delle prestazioni non esattamente adempiute.

Le cause di forza maggiore dovranno essere tempestivamente comunicate e debitamente documentate, con onere della prova a carico del Fornitore.

A seguito dell'accertamento dei presupposti per l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, ATV emetterà una o più note di debito di valore corrispondente, che dovranno essere regolate prima dello svincolo della cauzione definitiva, anche mediante compensazione finanziaria con i crediti esigibili del Fornitore.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

I prezzi di aggiudicazione come risultanti dalla gara potranno essere aggiornati annualmente, secondo l'indice ISTAT.

Art. 12 - Condizioni e modalità di pagamento.

In assenza di contestazioni, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 (trenta) giorni fine mese a decorrere dalla data del protocollo ATV attestante il ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine, saranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori in misura pari, in ragione d'anno, al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato di tre punti.

Per gli importi corrispondenti il Fornitore dovrà emettere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento, idoneo documento contabile a congruaggio, che dovrà essere regolato nel termine di novanta giorni fine mese data ricevimento fattura.

Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento - la data indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata ad ATV.

In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell'anno successivo, senza l'applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di ATV di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

Art. 13 - Subappalto.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte di fornitura che intendono eventualmente subappaltare a terzi, ferma restando la piena responsabilità del Fornitore aggiudicatario. Si rinvia, in ogni caso, alla disciplina del subappalto contenuta nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e nelle corrispondenti norme di esecuzione. La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto qui disciplinato.

L'Impresa aggiudicataria corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alla fornitura subappaltata, ai subappaltatori da essa impiegati senza alcun ribasso; ATV si riserva di verificare l'applicazione di tale disposizione.

L'impresa aggiudicataria conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da essa impiegati, rimanendo unica responsabile nei confronti di ATV per l'esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

ATV non intratterrà alcun rapporto economico con il subappaltatore; è fatto obbligo

all'impresa aggiudicataria di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento. Qualora l'Impresa aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori entro il predetto termine, ATV sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto.

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura qui disciplinato, a pena di nullità.

Art. 15 - Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.

Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca ATV, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 16 - Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. cod. civ.).

Il contratto che sarà stipulato con il Fornitore successivamente all'aggiudicazione si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile).

Di conseguenza l'Impresa aggiudicataria, non appena venutane a conoscenza, dovrà immediatamente sospendere ogni attività finalizzata alla realizzazione della fornitura in oggetto.

Art. 17 - Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

ATV si riserva la facoltà di recesso dal contratto di fornitura qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATV potrà rivalersi sulla cauzione dei danni subiti.

Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 del Codice civile.

Art. 18 - Forme di comunicazione.

Le comunicazioni scritte tra ATV e il Fornitore avverranno a mezzo raccomandata A.R. o fax all'indirizzo ed al recapito fax che il Fornitore avrà l'obbligo di dichiarare a seguito dell'aggiudicazione, mentre le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.

Art. 19 - Legge applicabile e Foro competente.

Il contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, solo qualora non si pervenga ad una composizione bonaria, potrà essere adita l'Autorità giudiziaria. Qualunque controversia o diatriba, comunque, non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di fornitura qui disciplinato, è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 20 - Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, nella forma della scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico del Fornitore.

Art. 21 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio al Codice civile e alle altre normative statali e regionali in materia.

Art. 22 - Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi.

Al contratto saranno acclusi, per costituirne parte integrante e sostanziale, l'offerta tecnica, il presente Capitolato speciale e relativi allegati sottoscritti per accettazione dal Fornitore, nonché l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria da ATV. La

documentazione che sarà specificamente richiamata in contratto andrà ad integrarne il contenuto solo in quanto compatibile con il presente Capitolato speciale ed annesso Allegato A, i quali avranno la prevalenza su qualsiasi difforme clausola o previsione altrove contenuta.

Art. 23 - Allegati al Capitolato.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale i seguenti allegati:

- Allegato A – “Specifiche Tecniche”;
- Allegato B – “Schema e modalità di attribuzione dei punteggi”;

Il presente “**CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI ATV SRL**” viene sottoscritto in ogni pagina (in segno di accettazione) e restituito quale parte integrante dell’offerta.

(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato:

- Art. 5. Periodo e contenuto della garanzia.
- Art. 7. Cauzione definitiva. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 10. Penali. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 12. Condizioni e modalità di pagamento.
- Art. 14. Divieto di cessione del contratto.
- Art. 15. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 16. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. cod. civ.).
- Art. 17. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.
- Art. 19. Legge applicabile e Foro competente.
- Art. 22. Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi.

(firma)